

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. COMPENSAZIONE

- a) Ai sensi dell'art. 8 della Legge 212/2000, in sede di attività di liquidazione o accertamento di più annualità della stessa imposta o tassa locale l'obbligazione tributaria può essere estinta mediante compensazione fra le diverse annualità dello stesso tributo comunale.
- b) La compensazione è applicata a cura del responsabile del singolo procedimento fra le diverse annualità dello stesso tributo.
- c) La compensazione non può in ogni caso determinare l'annullamento di sanzioni e interessi dovuti a seguito di attività di liquidazione o accertamento degli uffici.
Non è ammessa la compensazione fra crediti d'imposta e debiti di sanzioni.

2. RIMESSA IN TERMINI

- a) Ai sensi dell'art. 9 della legge 212/2000, il Dirigente Funzionario Responsabile del tributo rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento di tributi, sia impedito da cause di forza maggiore.
- b) La determina dirigenziale non può prevedere un periodo superiore a sei mesi ed è rinnovabile.

3. INTERPELLO

- a) Ai sensi dell'art. 11 della Legge 212/2000, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Il contribuente deve presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

L'istanza di interpello prodotta in carta libera è indirizzata al Servizio Gestione Entrata e presentata mediante consegna all'Ufficio Protocollo o al Servizio Entrata in due esemplari oppure spedita a mezzo posta con raccomandata R.R. o trasmessa via fax.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla specifica disciplina tributaria.

- b) L'istanza di interpello deve contenere a pena inammissibilità:
 - i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
 - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare

eventuali recapiti, telefonici o di telefax, per una rapida comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

- c) Il Comune di Cremona, nella persona del Funzionario Responsabile del tributo, esprime entro centoventi (120) giorni dal ricevimento della domanda parere scritto e motivato sulle interrogazioni poste.
La risposta è fornita mediante notifica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e vincola l'amministrazione esclusivamente all'oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
La mancata risposta entro il termine stabilito comporta la piena accettazione da parte degli uffici del Comune interessati al tributo dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.
Qualsiasi atto del Comune, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dal parere espresso è nullo.
- d) La risposta del Funzionario responsabile del tributo ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.
Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa.
Limitatamente alla questione dell'oggetto dell'istanza di interpello non potranno essere erogate sanzioni nei confronti del soggetto che si è conformato alla risposta del Comune o che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto.
- e) Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune risponderà collettivamente, attraverso idonei mezzi di comunicazione e con lettera ordinaria ad ogni singolo cittadino richiedente.

4. GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Le funzioni previste e specificate dall'art. 13 (Garante del contribuente) della legge 212/2000 sono svolte dal Difensore Civico, il quale anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, ed invita il Funzionario Responsabile ad attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi, di pretesa tributaria o di riscossione notificati al contribuente riferendo al Sindaco circa le attività svolte.

5. NORMA FINALE

le presenti norme entrano in vigore dal 1 gennaio 2002

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente atto si rinvia alla normativa di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Disposizioni regolamentari approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/10199 del 22 febbraio 2002.